

## **Breve sintesi delle osservazioni al Metodo Tariffario Transitorio predisposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas**

Con il Decreto legge n. 201/11 (il cosiddetto "Salva-Italia"), convertito nella legge n. 214/11, all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas sono state attribuite competenze anche in materia di servizi idrici. Infatti, l'articolo 21, comma 19, prevede in particolare che: "con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481".

Successivamente con il DPCM del 20.07.2012 sono state individuate le funzioni della stessa Autorità attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici.

Nei mesi di maggio e luglio l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha messo in consultazione due documenti: il primo (204/2012) in cui, in generale, si delineava la tariffa del servizio idrico e il secondo (290/2012) in cui si è definito il Metodo Tariffario Transitorio per gli anni 2012 e 2013. A fine novembre l'Ufficio Speciale Tariffe e Qualità dei Servizi Idrici ha predisposto una serie di modifiche da apportare a tale Metodo, il quale sarà applicato ai servizi idrici ma solo alle gestioni che ad oggi applicano il Metodo Normalizzato e non a quelle CIPE. Per il 2014, poi, s'intende giungere alla tariffa definitiva. L'AEEG, pertanto, entro il 31/12/2012 intende varare il Metodo Tariffario Transitorio del servizio idrico integrato.

In merito alla fase di consultazione è opportuno fare alcune precisazioni. Si fa presente che l'art. 2, secondo comma, del d.P.R. n. 244/01 rimette all'Autorità la disciplina delle forme di partecipazione "*dei soggetti portatori di interessi pubblici e privati nei procedimenti di formazione degli atti normativi o degli atti a contenuto generale*" e su questa base l'Autorità ha approvato la delibera GOP 46/09 "*Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas*" il cui Allegato A ne costituisce parte integrante e sostanziale. Nella delibera si fa riferimento all'opportunità di "*adottare una compiuta e più articolata disciplina della consultazione in quanto essa costituisce un importante strumento di democrazia deliberativa, di trasparenza e di qualità della regolazione,*" e ancora "*sottolineare la rilevanza della cultura della consultazione e del dialogo conciliando il principio di trasparenza e di partecipazione diffusa all'esercizio del potere di regolazione con il principio di buon andamento dell'azione amministrativa,*". Conseguentemente a queste affermazioni di principio l'art. 3 di tale Allegato A fa esplicito riferimento al fatto che i documenti per la consultazione diffusi dall'Autorità si pongono l'obiettivo di sollecitare i soggetti interessati a presentare osservazioni e proposte (lettera b), comma 1, art. 3.), mentre l'art. 4 disciplina lo svolgimento della consultazione.

Da tutte queste considerazioni emerge con evidenza come i documenti per la consultazione diffusi dall'Autorità si pongano meramente il fine di favorire la partecipazione dei portatori di interessi pubblici e privati alla formazione degli atti normativi e non assumano nessun valore legale/amministrativo. Infatti la fase di consultazione è preliminare all'adozione delle deliberazioni dell'Autorità che sono gli unici provvedimenti normativi a tutti gli effetti e che assumono valore legale.

Il 28 Dicembre 2012 il Collegio dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha approvato, tra le altre, la delibera 585/2012 con cui è stato definito il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013.

Il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua ha espresso un giudizio assolutamente negativo su quanto prodotto dall'AEEG. Giudizio che si basa sui seguenti principi:

- mancato rispetto dell'esito del II° referendum e dunque mancata eliminazione dalla tariffa di qualsiasi voce riconducibile alla remunerazione del capitale investito. Al contrario si stanno facendo rientrare dalla finestra i profitti garantiti per i gestori sotto la denominazione di “costo della risorsa finanziaria”. Il nuovo metodo predisposto dall'Autorità, riproponendo la copertura tramite tariffa, e quindi il riconoscimento ai gestori, di una percentuale standard del capitale investito, sostanzialmente non sta facendo altro che reintrodurre lo stesso meccanismo della remunerazione del capitale investito. Infatti va ulteriormente esplicitato che gli oneri finanziari sono interessi pagati sul capitale preso a prestito e nulla hanno a che vedere con la definizione che l'Authority fornisce nei suoi documenti che è di fatto una forma di remunerazione del capitale. Inoltre, assai forzato appare il tentativo dell'Autorità di far passare la remunerazione del rischio d'impresa, ossia margine di “profitto” puro, come una voce di “costo” della gestione del servizio idrico e quindi anche in questo caso l'Autorità, riproponendo anche se in modo diverso la copertura del profitto d'impresa, “elude” il risultato del referendum poiché la maggioranza assoluta delle italiane e degli italiani ha sancito esattamente l'impossibilità di remunerare in tariffa il rischio d'impresa al di là della sua misura, in quanto ha sancito il divieto di continuare a fare profitti sull'acqua;
- illegittimità della retroattività della tariffa. Infatti sicuramente per il 2012 e perlomeno per gran parte del 2013 le tariffe che verranno determinate lo saranno in maniera retroattiva in violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi. In questo caso, ci troveremo di fronte ad una sorta di retroattività del nuovo sistema tariffario, come se fosse entrato in vigore dal luglio 2011, retroattività espressamente censurata dal Consiglio di Stato con varie sentenze (da ultime, vedi sentenza Consiglio di Stato, sezione VI, n. 4301 del 9 settembre 2008 e sentenza Consiglio di Stato, sezione V, n. 3920 del 30 giugno 2011) e dallo stesso Co.Vi.Ri (vedi delibera n. 7 del 1 dicembre 2008). Del resto, come già evidenziato, la Corte Costituzionale nel suo giudizio di ammissibilità del referendum ha sancito che la normativa tariffaria residua, senza la remunerazione del capitale, è immediatamente applicabile. Quindi non esiste e non è mai esistito un “vuoto normativo” da colmare;
- arretramento su posizioni più favorevoli ai gestori e conseguente peggioramento del quadro regolatorio in materia di tariffa idrica sia rispetto all'attuale Metodo Normalizzato, sia rispetto al Metodo Tariffario Transitorio, consentendo un maggior margine di discrezionalità alle AATO (o alle istituzioni che le sostituiranno) e ai soggetti gestori nella determinazione delle tariffe

In conclusione anche su tale questione il nuovo metodo tariffario appare largamente e arbitrariamente più favorevole ai gestori del vigente Metodo Normalizzato.

- il Metodo Tariffario Transitorio così come definito dall'AEEG condurrà ad una sostanziale sanatoria di tutte le illegittimità, inadempienze e irregolarità attualmente registrate in diverse gestioni. Infatti, tale metodo prende a base di determinazione delle tariffe 2012 e 2013 quelle che erano le tariffe definite dal Piano d'Ambito, ovvero quelle basate sul presupposto di una gestione impeccabile e dell'effettiva realizzazione degli investimenti previsti negli anni successivi alla redazione del piano d'ambito o della sua ultima revisione. Ovvero non tiene in alcun conto la qualità del servizio reso e gli investimenti pregressi effettivamente effettuati. E' in questo che siamo in presenza di una sanatoria di fatto del progresso.